



# Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

## ORDINANZA

N. 487 DEL 04/08/2022 PROT. 45657

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente in materia di sicurezza urbana in occasione della serata musicale 'La Notte della Taranta 2022' in programma a Nardò il giorno 06/08/2022 in via XXV Luglio, Piazza A. Diaz e Piazza C. Battisti.

### Il Sindaco

Premesso che:

- il programma degli eventi estivi 2022 promosso dall'Amministrazione Comunale di Nardò "NARDO' D'ESTATE" per il giorno 06.08.2022 Via XXV Luglio, Piazza A. Diaz e Piazza C. Battisti contempla l'evento artistico musicale denominato "La Notte della Taranta 2022, per il quale è previsto l'arrivo in Città di un ingente flusso di spettatori.;
- per ragioni di ordine e sicurezza pubblica per tutte le manifestazioni con elevata presenza di pubblico, ai sensi delle normative vigenti e in ottemperanza alle molteplici circolari ministeriali all'uopo emanate in materia di "security" e "safety", come già disposto per analoghi eventi, è opportuno che la manifestazione venga svolta, appunto, in Via XXV Luglio, Piazza A. Diaz e Piazza C. Battisti, il tutto giusta, altresì, specifiche direttive impartite in tal senso dalla Prefettura di Lecce nella seduta della C.P.V.P.S. del 02.08.2022;
- l'evento si configura come uno degli appuntamenti di maggior rilievo dell'estate salentina ed è prevedibile, pertanto, un afflusso costante e senza soluzione di continuità di un pubblico eterogeneo e variegato;

Considerato che:

- in ragione di quanto sopra esposto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità, anche al fine di prevedere possibili episodi di vandalismo e/o di violenza e per evitare che momenti di euforia collettiva possano trascendere in fatti

comportanti danni a cose e/o persone a causa di condotte poco accorte, è opportuno assumere puntuali determinazioni in tema di sicurezza urbana;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere con urgenza a:

- vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere in contenitore di vetro o lattina e di detenere a qualunque titolo qualsiasi recipiente di vetro o lattina, dalle ore 12:00 del giorno sabato 06 agosto 2022 alle ore 02:00 di domenica 07 agosto 2022, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro situati all'interno del centro urbano/cittadino (località marine escluse). Inoltre, qualsiasi bevanda fornita in bottiglie di plastica dovrà essere consegnata priva del tappo di apertura
- vietare, sul suolo pubblico o in luogo aperto al pubblico, di consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda superalcolica all'interno del centro urbano/cittadino (località marine escluse) e nella stessa area vietare la somministrazione, la vendita per asporto o consumo sul posto ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo di superalcolici, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro;
- precisare che i divieti di cui al precedente punto fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21%;

Ritenuto, inoltre, per le ragioni esposte in premessa che:

- sussista la prioritaria necessità di fornire regole commerciali e comportamentali chiare per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;
- sussistano le condizioni di contingibilità e urgenza strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano la manifestazione;

Richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza TULPS, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente “delle autorizzazioni di polizia” e “dell’inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”;
- il D.L. n. 92/2008 convertito con L. n. 125/2008;
- gli artt. 7/bis e 54 del d.lgs. 267/000 e smi;
- l’art. 2 lett. B) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell’Interno;
- l’art. 8 del D.L. 14/2017 come convertito con modificazioni in legge n. 48/2017;
- la legge n. 689/81 e smi;
- il d.lgs. 114/98;
- il vigente regolamento di Polizia Urbana del Comune di Nardò;
- la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive nelle quali, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche amministrazioni, viene indicata la “valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per

la pubblica incolumità”;

Ritenuto di adottare la presente ordinanza nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del TUEL D.lgs. 267/00 e smi;

### **ORDINA**

Per quanto in premessa da intendersi qui integralmente richiamato e confermato:

1. dalle ore 12:00 del giorno sabato 06 agosto 2022 alle ore 02:00 di domenica 07 agosto 2022 è vietata a chiunque la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere in contenitore di vetro o lattina e di detenere a qualunque titolo qualsiasi recipiente di vetro o lattina; tale divieto si applica in particolare agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro situati all'interno del centro urbano/cittadino (località marine escluse). Qualsiasi bevanda fornita in bottiglie di plastica dovrà essere consegnata priva del tappo di apertura;
2. dalle ore 12:00 del giorno sabato 06 agosto 2022 alle ore 02:00 di domenica 07 agosto 2022 è vietato, sul suolo pubblico o in luogo aperto al pubblico, consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda superalcolica all'interno del centro urbano/cittadino (località marine escluse) e nella stessa area è vietata la somministrazione, la vendita per asporto o consumo sul posto ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo di superalcolici, in particolare agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro;
3. i divieti di cui al punto 2 fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21%;

Le violazioni di quanto previsto dalla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, fatta salva l'applicazione/comminazione di altre sanzioni anche penali ove contemplate da ulteriori norme vigenti in materia.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni. Il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Alla vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza sono tenute tutte le Forze di Polizia statali e locale. Al riguardo, la presente verrà notificata al Sig. Dirigente Commissariato P.S. di Nardò, al Sig. Comandante Polizia Locale di Nardò ed al Sig. Comandante Stazione Carabinieri di Nardò. Sarà, inoltre, resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio tradizionale ed on-line, nonché con ogni ulteriore idonea forma divulgativa (comunicati stampa, internet, ecc.). Copia, altresì, verrà inviata al Sig. Prefetto di Lecce.

### **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Lecce, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio tradizionale/on-line del Comune;
- ricorso al TAR Puglia – sezione di Lecce, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente

**COPIA**

all'Albo Pretorio tradizionale/on-line del Comune;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio tradizionale/on-line del Comune.

Li 04/08/2022

**Il Sindaco**  
**f.to Avv. Giuseppe MELLONE**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 3096**

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 04/08/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 04/08/2022

IL MESSO COMUNALE  
f.to ALESSANDRA MANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:  
<http://www.comune.nardo.le.it/>

---

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 04/08/2022

---